

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DEL

CANONE

PER L'OCCUPAZIONE DI

SPAZI ED AREE

PUBBLICHE

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 68 DEL 29.12.1998**

MODIFICATO CON ATTO PROPRIO N. 11 DEL 30.01.1999

MODIFICATO CON ATTO PROPRIO N. 18 DEL 25.02.2000

MODIFICATO CON ATTO PROPRIO N. 15 DEL 28.02.2002

MODIFICATO CON ATTO PROPRIO N. 6 DEL 28/02/2011

MODIFICATO CON ATTO PROPRIO N. 52 DEL 29/09/2012

MODIFICATO CON ATTO PROPRIO N. 6 DEL 09/03/2013

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento
- Articolo 2 - Definizioni

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

- Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 4 - Occupazioni per l'esercizio del commercio
- Articolo 5 - Altre occupazioni

Capo 2° - IL PROCEDIMENTO

- Articolo 6 - Richiesta di occupazione
- Articolo 7 - Termini del procedimento per il rilascio degli atti di concessione
- Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 9 - Istruttoria
- Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - deposito cauzionale
- Articolo 11 - Durata
- Articolo 12 - Titolarità della concessione
- Articolo 13 - Rinnovo e disdetta della concessione
- Articolo 14 - Obblighi del titolare della concessione
- Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 17 - Uso dell'area concessa
- Articolo 18 - Occupazioni abusive

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- Articolo 19 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione
- Articolo 20 - Classificazione delle strade

Articolo 21 - Determinazione dei criteri per l'applicazione della tariffa base
Articolo 22 - Coefficienti di valutazione economico dell'occupazione
Articolo 23 - Criteri per la determinazione di particolari tipologie di occupazione
Articolo 24 - Applicazione del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 25 - Applicazione del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 26 - Soggetto passivo

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 27 - Agevolazioni
Articolo 28 - Esenzioni

TITOLO IV - VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 29 - Verifica dell'entrata
Articolo 30 - Versamento per occupazioni permanenti
Articolo 31 - Versamento per occupazioni temporanee
Articolo 32 - Sanzioni
Articolo 33 - Accertamenti e riscossione coattiva
Articolo 34 - Rimborsi
Articolo 35 - Contenzioso
Articolo 36 - Riservatezza dei dati

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37 - Disposizioni transitorie
Articolo 38 - Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'art. 2, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, in oggetto.

2. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabilendone la misura, le modalità di versamento e di riscossione, anche coattiva, le agevolazioni, l'accertamento e le sanzioni, nonché, la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire un corretto utilizzo degli spazi e delle aree pubbliche al fine di assicurare lo svolgimento ordinato, nel rispetto dell'interesse pubblico, tenendo conto del vantaggio economico che l'occupante riceve da tale occupazione.

Articolo 2 - DEFINIZIONI -

1. Ai fini del presente Regolamento, le seguenti parole assumono il significato a fianco specificato.

* CANONE: il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

* CONCESSIONE: l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi, comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;

* OCCUPAZIONE O OCCUPARE: la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

* REGOLAMENTO: il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;

* SUOLO PUBBLICO O SPAZIO PUBBLICO: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risultò regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 3

- OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati e possono essere permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

- a) "pluriennali", quelle di durata indefinita, o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, i chioschi e le edicole, ecc.);
- b) "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del precedente comma 2, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

5. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate:

- a) temporanee: le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche, realizzate dallo stesso soggetto, soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore; nonché le occupazioni abusive temporanee;
- b) permanenti: le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.

6. Sono considerate ricorrenti le occupazioni, per le quali le concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, che hanno carattere stagionale ovvero che si ripetono nel tempo.

Articolo 4
- OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO -

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni sancite nell'art. 27, titolo X, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Articolo 5
- ALTRE OCCUPAZIONI -

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere, sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono, comunque, soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni, dettate anche ai fini della salvaguardia dell'estetica delle strade e della sicurezza delle persone e delle cose, a seconda del tipo di occupazione. Il concessionario rimane completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che potessero derivare loro in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, ecc.

3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico è soggetta a concessione. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi commerciali quando siano effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno o simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 6, comma 6.

6. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato, senza la relativa concessione. Per motivi di estetica e decoro può essere ordinata la sostituzione o la rimozione di detti impianti, i quali, non siano mantenuti in buono stato.

Capo 2° - IL PROCEDIMENTO

Articolo 6 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE –

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 3 del presente regolamento, deve presentare apposita richiesta all'ufficio protocollo, che ne rilascia copia timbrata con gli estremi di protocollo generale, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione. Competente al rilascio dell'atto finale è:

- Il servizio di Polizia Locale per le occupazioni temporanee riguardanti i mercati, le fiere e gli spettacoli viaggianti;
- Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo con cavi ed impianti in genere al settore tecnico (Ufficio Manutenzione);
- L'ufficio tributi per tutte le altre occupazioni.

I responsabili del procedimento di rilascio delle autorizzazioni dovranno acquisire i pareri ed i nulla osta necessari all'istruttoria. Nel caso in cui competente del rilascio dell'autorizzazione è l'ufficio tributi, questi dovrà necessariamente ottenere il nulla osta da parte del servizio di Polizia Locale con le eventuali prescrizioni, da indicare nella autorizzazione e necessarie per mantenere scorrevole la viabilità.

2. Le domande devono essere presentate:

- Per le occupazioni temporanee riguardanti i mercati, le fiere e gli spettacoli viaggianti al servizio Polizia Locale;
- Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo al settore tecnico (ufficio Manutenzione);
- Per tutte le altre autorizzazioni all'ufficio tributi e copia all'ufficio vigilanza, quest'ultimo dovrà emettere il nulla osta necessario all'ufficio tributi per poter rilasciare la concessione. Il rilascio del nulla osta da parte dell'ufficio vigilanza ha carattere obbligatorio e dovrà essere rilasciato per ogni richiesta protocollata di concessione.

3. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dall'ufficio, e deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso in cui il richiedente sia diverso da persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale e la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore, anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, la descrizione particolareggiata dell'opera che si richiede di eseguire se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, le modalità d'uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
- f) l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

g) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore della richiesta stessa.

4. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno sei giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

5. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Il richiedente, inoltre, è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà nei casi previsti dall'art. 4 della legge 04.01.1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 4 o 5), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal regolamento di Polizia Urbana (o, se non prevista da tale regolamento, non superiore a 60 minuti) e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni che intralciano il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 7

- TERMINI DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE -

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione , costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi. Detto procedimento è regolato dalle norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e va coordinato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo, deve precedere l'occupazione materiale del suolo o del relativo spazio sottostante o soprastante.

3. Il termine massimo entro il quale deve concludersi il procedimento è di

- giorni 60 per le occupazioni permanenti
- giorni 30 per le occupazioni temporanee

decorrenti dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo. I termini sono derogati qualora sia necessario acquisire nulla osta di Enti esterni e nel caso in cui la natura della pratica presenti caratteristiche particolarmente complesse.

4. Nel caso di consegna diretta della domanda, la data di presentazione è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall’Ufficio; nel caso di trasmissione a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall’apposito avviso della relativa raccomandata.

Articolo 8 - OCCUPAZIONI D’URGENZA -

1. E’ consentita l’occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all’esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tal caso, l’interessato, oltre a presentare la domanda di cui agli articoli precedenti, deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d’urgenza e, quindi, rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell’area.

Articolo 9 - ISTRUTTORIA -

1. Il Responsabile del procedimento, così come individuato al precedente art. 6, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda la stessa ed ad un controllo della documentazione allegata. Qualora sia richiesto il nulla osta da parte del settore Polizia Locale questo deve pervenire almeno quattro giorni prima dell’inizio della occupazione. Il nulla osta rilasciato dal settore Polizia Locale ha carattere necessario ed obbligatorio per il rilascio della concessione.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell’occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all’art. 6, il responsabile formula all’interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L’integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

Articolo 10

- CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE - DEPOSITO CAUZIONALE -

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Responsabile di servizio, rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. Il responsabile del procedimento, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire l'importo del canone che il concessionario dovrà corrispondere che sarà parte integrante del provvedimento ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. L'ufficio tributi provvederà, anche per gli anni successivi, nel caso di concessioni permanenti e concessioni temporanee rilasciate ad ambulanti, a seguire tutte le procedure necessarie per la riscossione del canone stesso.
3. Il provvedimento di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 6;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 14
 - f) l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione;
 - g) gli estremi del nulla osta rilasciato dal settore Polizia Locale, con l'indicazione delle relative prescrizioni se necessarie.
4. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
5. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
6. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione, cura la tenuta di apposito registro cronologico in cui annotare tutti i provvedimenti rilasciati e di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
7. La comunicazione di diniego del rilascio della concessione è data con apposito provvedimento adeguatamente motivato, a seguito della procedura indicata nell'art. 6 del presente regolamento, entro il termine ultimo di almeno due giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
8. Il responsabile del procedimento può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

9. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del responsabile del procedimento.

Articolo 11
- DURATA -

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal responsabile del settore competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 12
- TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE -

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e non è consentita la subconcessione ovvero la cessione della stessa.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario stesso.

3. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune nei termini e con l'indicazione degli elementi individuati nell'art. 6 del presente regolamento. Il responsabile del procedimento procederà a norma dell'art. 9 del presente regolamento al rilascio, in caso di accoglimento della richiesta, fatta eccezione per il caso di cui al successivo comma 4, di un nuovo atto di concessione, con pagamento del canone relativo a partire dall'anno successivo.

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione stabilito nel precedente comma, nei seguenti casi:

- subingresso della titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale, purché questa rimanga inalterata;
- trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 13
- RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE -

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 6 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare in caso di occupazioni permanenti, ovvero prorogare in caso di occupazioni temporanea.
5. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso “iter” previsto in via generale dal presente regolamento.
6. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine indicato nel precedente comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 14 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE -

1. Le concessioni si intendono, in ogni caso, rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l’obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all’ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell’occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell’atto di concessione medesimo, ha l’obbligo di:
 - a) utilizzare l’area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l’esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
 - b) di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
 - c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l’area che occupa;
 - d) custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell’occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall’amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all’amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
 - e) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell’occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all’art. 10;
 - f) di versare il canone alle scadenze fissate;
 - g) divieto di subconcessione (fatta salva l’autorizzazione del Comune);
 - h) segnalare al Comune eventuali variazioni nelle occupazioni che possano determinare un maggiore o minore ammontare del canone;
 - i) in caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al Comune apposita istanza entro 30 giorni dal subentro stesso per ottenere il rilascio di nuova concessione. Il Comune provvede al rilascio della nuova concessione qualora sussistano i requisiti previsti dal presente regolamento;

- l) il contribuente originario, in caso di subentro, deve presentare comunicazione (salvo il subingresso per causa di morte) al Comune. Con detta comunicazione il Concessionario originario è liberato dal pagamento del canone;
- m) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi, così come da pretese anche giudiziarie avanzate dai medesimi in conseguenza dell'occupazione.

Articolo 15

- MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE -

1. L'ufficio comunale competente, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. trasferimento a terzi della concessione senza il preventivo assenso esplicito del Comune comporta la revoca della concessione.
5. Il provvedimento di revoca, emesso dal responsabile competente al rilascio della concessione originaria, deve essere preceduto dalla previa constatazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con assegnazione di un termine per le relative operazioni. Lo stesso responsabile provvede alla tempestiva trasmissione di una copia dell'atto all'Ufficio Tributi che procederà, ove richiesto a norma del seguente comma, alla liquidazione dell'importo rimborsabile per la mancata occupazione.
6. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale al canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed escluso qualsiasi altra indennità. La revoca dà, altresì, diritto alla restituzione del deposito cauzionale.
7. Alla restituzione del maggior canone pagato provvede il servizio di Ragioneria in base all'atto di liquidazione compilato a cura dell'ufficio Tributi e trasmesso in copia allo stesso servizio.
8. Cessate le cause di interesse che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 16
- DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE -

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in materia di occupazione di suolo pubblico;
- b) per omesso pagamento, oltre i termini stabiliti dall'art. 32 - secondo comma - del regolamento, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'art. 10, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione;
- g) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. La decadenza è dichiarata dal responsabile del settore competente al rilascio con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombro e ripristino del suolo.

3. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 17
- USO DELL'AREA CONCESSA -

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori autorizzati nel relativo atto concessorio, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Il concessionario, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, è tenuto a collocare appositi ripari e a predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità anche la cartellonistica che si rendesse necessaria per mantenere in sicurezza la circolazione, in ordine alle quali l'amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità. L'eventuale spesa è a carico del concessionario.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 18
- OCCUPAZIONI ABUSIVE -

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di contestazione abusiva, l'ufficiale di polizia municipale, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché il ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto, ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art. 32, in base all'ammontare del canone per analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Il pagamento della sanzione, comunque, non sana la irregolarità della occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione dell'indennità di cui all'art. 21, comma 8, del regolamento e delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale del pubblico ufficiale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva temporanea, la stessa si presume effettuata in ogni caso dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

CAPO 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 19
- ISTITUZIONE ED OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE -

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone di concessione in base a tariffa, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

Articolo 20
- CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE -

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, ad ognuna delle quali viene assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. L'elenco di classificazione di cui al comma 1, previo parere favorevole della commissione edilizia in seduta del 19.01.1999, n. 1, è il seguente:

CATEGORIA I°

MARCARIA

Viale	Monsignor P. Benedini
Piazza	Chiassi
Via	F. Crispi (di competenza)
Piazzale	Umberto I°

CAMPITELLO

Via	M. Chizzolini
Via	E. Fermi
Piazza	Garibaldi
Via	Kennedy (tratto da Via Vitellio a Via Rossini, dal n° 1 al n° 9 e dal n° 2 al n° 8)
Via	Vitellio

CATEGORIA II°

OSPIALETTO

Via Vittorio Veneto (di competenza)

CASATICO

Via	B. Castiglioni (di competenza)
Via	Fiume (di competenza)
Via	Nuova (soli nn° 1 - 2 - 3 - 5 - 7)
Strada	Redondesco (solo n° 2)

SAN MICHELE IN BOSCO

Via	Oglio
Piazza	Donatori del sangue

GABBIANA

Via	Balestra (dal n° 24 al n° 92)
Via	Visentina (dal n° 2 al n° 22)

CESOLE

Via	Larga
Piazza	E. Bottoli

CANICOSSA

Piazza	Finzi
Viale	Montegrappa

CATEGORIA III°

MARCARIA

Vicolo	Aie
Vicolo	Aiette
Via	Argine Oglio (solo n° 1)
Via	Avis
Via	Brescia
Via	G. Brodolini
Vicolo	Cà Lunga
Viale	Campo Pietra
Via	Caserme
Piazza	Castello
Vicolo	Chiuso
Via	Circonvallazione
Via	Combattenti
Vicolo	Comune
Via	Cremona
Vicolo	Di Mezzo
Via	Levata (di competenza)
Via	Lombardia
Via	Mantova
Via	Milano
Via	Ponticello
Viale	Stazione

OSPITALETTO

Via	Alighieri
Via	San Bartolomeo
Via	Fiume Chiese
Via	Fiume Mincio
Strada	Laghetto (dal n° 2 al n° 20)
Via	G. Marconi
Via	G. Mazzini (dal n° 2 al n° 24 e dal n° 1 al n° 23)
Via	Don G. Tosi
Via	San Vincenzo

CASATICO

Strada	Canossa (dal n° 1 al n° 15)
Via	F.lli Cervi
Via	De Gasperi
Via	Giare
Via	M. L. King
Via	Nuova (esclusi nn° 1 - 2 - 3 - 5 - 7)
Via	Siliprandi
Via	Tartaro

SAN MICHELE IN BOSCO

Vicolo	Castagna
Vicolo	Cerca
Vicolo	Crocette
Via	L. Da Vinci
Via	Einstein
Strada	Giovanna
Via	Mantegna
Via	Michelangelo (dal n° 2 al n° 10)
Via	Palestro (dal n° 2 al n° 22/bis e dal n° 1 al n° 19/bis)
Vicolo	Pilota
Vicolo	Reggirole
Via	R. Sanzio
Via	Valle

CAMPITELLO

Via	Belfiore
Via	Bellini
Via	Calamandrei
Via	Madre Teresa di Calcutta (di competenza)
Strada	Canove (dal n° 2 al n° 8 e dal n° 1 al n° 47/ter)
Via	Cascine (dal n° 2 al n° 52/bis e dal n° 1 al n° 9)

Piazza	Chiesa
Via	C. Chizzolini
Via	Contrargine Nord
Via	C. A Dalla Chiesa
Via	Di Vittorio
Via	Donizzetti
Via	Del donatore
Via	Dugoni
Via	Fornace
Via	Gazzuolo
Via	Guberte
Via	Kennedy (esclusi dal n°1 al n°9 e dal n°2 al n°8)
Via	Maiocchi
Via	Don P. Mazzolari
Via	Montanara Sud (dal n° 2 al n° 20 e dal n° 1 al n° 45)
Via	Montanara Nord (solo n° 1)
Via	Motella (dal n° 2 al n° 28 e dal n° 1 al n° 25)
Via	P. Nenni
Via	I° Maggio
Via	G. Puccini
Via	Rossini
Via	Don L. Sturzo
Via	Turati
Via	Val D'Ossola

GABBIANA

Via	Barzelle (dal n° 2 al n° 4/bis)
Via	Donatori di sangue
Via	Fiera
Strada	Montanara Sud (di competenza; dal n° 60 al n° 118/bis e dal n° 115 al n° 153)
Via	IV Novembre
Via	Visentina (esclusi dal n° 2 al n° 22)

CESOLE

Strada	Argine Tre Teste (dal n° 1 al n° 3/bis)
Strada	Buscoldo (n° 2 e dal n° 1 al n° 27)
Via	Carducci
Via	Della Libertà
Via	G. Galilei
Via	Marzabotto
Piazza	Mazzini
Via	Papa Giovanni XXIII°
Via	G. Pascoli

Via	Pomponazzo
Vicolo	Pozzo
Viale	Risorgimento (di competenza)
Viale	Scuole (di competenza)
Via	Torre D'Oglio

CANICOSSA

Via	Campo Pomo
Vicolo	Cieco
Vicolo	Corrado
Via	A. Manzoni
Strada	Pascoletto (solo nn° 1 - 1/bis - 2)
Via	Tantole (dal n° 2 al n° 26 e dal n° 1 al n° 13)

CATEGORIA IV°

Tutte le Vie o parti di esse all'esterno del perimetro del centro abitato del Capoluogo e delle Frazioni.

3. La tariffa per la determinazione del canone di concessione viene graduata come segue:

CATEGORIA I°	➔	coefficiente 1
CATEGORIA II°	➔	coefficiente 0,8
CATEGORIA III°	➔	coefficiente 0,7
CATEGORIA IV°	➔	coefficiente 0,5

Articolo 21

- DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA BASE -

1. Il Consiglio Comunale approva la misura della tariffa base del canone di concessione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. L'omessa deliberazione di variazioni tariffarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

2. La tariffa giornaliera per l'applicazione dei canoni di concessione per le occupazioni di carattere temporaneo, per ciascuna fattispecie, è determinata moltiplicando la tariffa base al metro quadrato o lineare, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie. La stessa tariffa giornaliera viene applicata, ove possibile, in relazione alle ore di reale occupazione dell'area in base alle seguenti fasce orarie:

FASCE ORARIE	COEFFICIENTE
dalle ore 8 alle ore 14	0,6
dalle ore 14 alle ore 20	0,15
dalle ore 20 alle ore 7	0,25

3. Per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni, la tariffa ordinaria è moltiplicata per un coefficiente pari a 0,8.
4. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa ordinaria è moltiplicata per un coefficiente pari a 0,5.
5. La tariffa annua per l'applicazione dei canoni di concessione per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, per ciascuna fattispecie, è determinata, per metri quadrati o metri lineari, in misura percentuale pari al 5% della tariffa giornaliera e moltiplicata per il numero dei giorni dell'anno (365 ovvero 366 in caso di anno bisestile). La tariffa annua non è frazionabile per ciascun anno solare.
6. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto e per il periodo rispettivamente in esso indicato.
7. In caso di subingresso, il canone è corrisposto dal subentrante a partire dall'anno successivo alla data di cessione.
8. Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.
9. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
10. La tariffa base relativa alle aree destinate a mercato settimanale determinata applicando a tale fattispecie di occupazione i relativi coefficienti di valutazione economica, già depurata delle agevolazioni e riduzioni di cui ai commi precedenti, subirà una maggiorazione pari ad un sesto della stessa, qualora l'occupante di fatto dell'area svolga l'attività di commercio ambulante senza posteggio fisso regolarmente assegnato.

Articolo 22

- COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA DELL'OCCUPAZIONE -

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione.
2. Il valore di cui al comma precedente, per ogni singola fattispecie di occupazione, viene determinato analiticamente nella tabella che segue:

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI	COEFFICIENTE
Occupazione ordinaria di suolo comunale	1
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico	0,4
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse	1,1
Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0,03
Passi carrabili	0,03
Area di rispetto, ovvero divieto di sosta indiscriminata	0,3
Occupazioni realizzate da distributori di carburante	0,1
Occupazioni realizzate da impianti pubblicitari	0,5
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,6
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti	0,6
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,2
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,2
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,4
Occupazioni realizzate da esercenti il commercio al dettaglio per l'attività di vendita merci, ovvero attraverso l'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita	0,5
Occupazioni realizzate da pubblici esercizi e circoli privati attraverso la posa di sedie e tavolini	0,5
Aree destinate a mercato settimanale svolto in giorni festivi	0,8
Aree destinate a mercato settimanale svolto in giorni feriali	0,45

Articolo 23

- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI -

1. Passi carrabili: Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. La superficie del passo carraio si calcola moltiplicando l'apertura dello stesso per una profondità convenzionale pari a 1 metro. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carraio, può essere avanzata richiesta all'amministrazione comunale di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente. Non sono soggetti al canone i passi carrai per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla TOSAP.

2. **Area di rispetto o divieto di sosta indiscriminata:** E' facoltà dell'amministrazione, su espressa richiesta degli interessati, concedere un'area di rispetto, ovvero il divieto di sosta indiscriminata, non superiore alla misura convenzionale di mq. 10. La superficie si calcola moltiplicando l'ampiezza dello spazio richiesto per la sua profondità.
3. **Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo:** Le occupazioni, di carattere temporaneo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Le occupazioni, di carattere permanente, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti, sono soggette al pagamento di un canone determinato forfettariamente e commisurato al numero complessivo delle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. **Occupazioni realizzate con insegne pubblicitarie:** Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone di concessione è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.
5. **Occupazioni in aree destinate a mercato settimanale:** Per i mercati settimanali, individuati con apposito atto deliberativo di consiglio comunale, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella relativa al singolo posteggio assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28.03.1991, n. 112. **Il canone per gli spuntisti è fissato in euro 17,50 per presenza.**
6. **Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti:** Per le occupazioni con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone viene calcolata come segue: i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000, sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
7. **Occupazioni realizzate dagli spettacoli viaggianti e mestieri girovaghi:** Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini della determinazione del canone viene calcolata come segue: i primi 100 metri quadrati sono conteggiati al 50%, i successivi metri quadrati fino a 1.000, sono conteggiati al 25% e gli ulteriori metri quadrati eccedenti i 1.000 sono conteggiati al 10%.
8. **Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia:** Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo moltiplicata per la profondità di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.

Articolo 24

- APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE -

1. La misura complessiva del canone per le singole fattispecie di occupazioni temporanee è determinata moltiplicando la tariffa base per il coefficiente di valutazione economica di cui all'art. 22 del presente regolamento; il risultato viene ripartito rispetto alle ore di occupazione e successivamente moltiplicato per la superficie espressa in metri quadrati o lineari.

Articolo 25

- APPLICAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI -

1. La misura complessiva del canone per le singole fattispecie di occupazioni permanenti è determinata in ragione del 5% della tariffa giornaliera stabilita per quella specifica occupazione; il risultato viene moltiplicato per il numero dei giorni dell'intero anno e per la superficie complessiva espressa in metri quadrati o lineari.

2. La misura complessiva del canone determinata ai sensi del precedente comma non si applica alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi. Il canone per siffatta tipologia di occupazione permanente è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita a specifiche classi di comuni individuati dall'art. 63, comma 2 – lett. f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dall'art. 18, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 448. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a questo Ente non può essere inferiore a lire 1.000.000.=. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui trattasi, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi. Gli importi tariffari in parola sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 26

- SOGGETTO PASSIVO -

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione, con vincolo di solidarietà.

CAPO 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 27 - AGEVOLAZIONI -

1. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%. L'agevazione viene concessa a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 28 - ESENZIONI -

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del TUIR approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- c) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- d) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- f) gli accessi carrabili destinati a portatori di handicap;
- g) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- h) per le occupazioni di cui all'articolo 6, comma 6;
- i) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- j) le occupazioni di aree cimiteriali;
- k) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- l) le occupazioni con una superficie fino a mq. 10 poste in essere per manifestazioni o iniziative di carattere politico;
- m) le occupazioni realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale – O.N.L.U.S. di cui art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.1997, a condizioni che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze;
- m1) Le occupazioni realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale quali A.P.S. (Associazioni Promozione Sociale) e le A.S.D. (Associazioni Sportive Dilettantistiche), a condizioni che le stesse risultino iscritte negli albi provinciali e/o regionali;

- n) le manifestazioni svolte con il patrocinio del Comune di Marcaria sono esonerate dal pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- o) le occupazioni effettuate per manifestazioni e iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, senza scopo di lucro e non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 48 ore;
- p) le occupazioni effettuate per la messa in sicurezza di edifici danneggiati a seguito di eventi sismici o atmosferici per i quali è stata emessa ordinanza contingibile urgente ai fini della salvaguardia dell'incolinità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati.

TITOLO IV - VERIFICA DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 29 - VERIFICA DELL'ENTRATA -

1. La verifica dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
2. Il responsabile dell'ufficio Tributi, sulla base degli atti di concessione rilasciati, opera un generale controllo del credito, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e fissa la relativa scadenza.

Articolo 30 - VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI -

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione sul conto corrente postale intestato a questo Ente. Per importi superiori a Euro 250,00= il pagamento del canone dovuto può essere effettuato in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.
2. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.
3. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno.
4. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno che comportano il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della concessione precedente.

Articolo 31
- VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE -

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato su conto corrente postale intestato a questo Ente all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione. Per importi superiori a Euro 250,00= il pagamento del canone dovuto può essere effettuato in 2 rate di eguale importo, aventi scadenza 31 marzo e 30 settembre.

Articolo 32
- SANZIONI -

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità dovuta per quella specifica tipologia di occupazione in caso occupazione abusiva.
2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre 60 giorni decorrenti dalla data stabilita quale scadenza del versamento indicata nell'atto di concessione. Parimenti, deve intendersi omesso versamento, il mancato versamento della prima rata protratto oltre i 30 giorni successivi alla scadenza stabilita.
3. La sanzione stabilita nel primo comma è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone o della rata entro i termini di cui al secondo comma.
4. Qualora le violazioni alle norme del presente Regolamento rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, alle stesse si applicano le sanzioni stabilite dal Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e relative modifiche ed integrazioni..
5. Per le occupazioni abusive si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'ammontare dell'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 21, comma 8, del regolamento. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in diffidenza all'atto di concessione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni stabilite nel presente comma.
6. Per l'applicazione della sanzione provvede l'ufficio di Polizia Municipale, anche su segnalazione del responsabile del procedimento.

Articolo 33
- ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA -

1. L'ufficio Tributi provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere

nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'avviso. Successivamente, in caso di ulteriore mancato pagamento, si provvederà ad emettere appositi avvisi di accertamento.

2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone comunicazione all'interessato con le modalità di cui al precedente comma.

3. La riscossione coattiva del canone, di eventuali sanzioni e interessi, a seguito di ulteriore mancato pagamento degli avvisi di accertamento è effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, n. 43, ovvero con quella dell'ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14.04.1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata a terzi ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. Con le stesse modalità, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazione abusive.

4. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma precedente.

Articolo 34 - RIMBORSI -

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'ufficio che ha provveduto al rilascio della concessione, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. I controlli sulla legittimità delle pretese avanzate dall'interessato sono compiuti dal competente ufficio per il rilascio del relativo atto di concessione. Lo stesso accertata la legittimità delle pretese, e previa determinazione della somma da rimborsare a cura dell'ufficio Tributi, provvede a dare comunicazione immediata all'ufficio di ragioneria per l'espletamento delle operazioni necessarie per la restituzione di quanto dovuto all'interessato.

3. Sulle somme ammesse al rimborso si computano gli interessi al tasso legale dalla data dell'eseguito pagamento alla data dell'emissione del provvedimento di liquidazione di maggiori somme versate e non dovute.

4. Qualora la somma ammessa al rimborso sia inferiore ad € 10,33 (lire 20.000), non si procede alla restituzione.

Articolo 35 - CONTENZIOSO -

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo dell'atto di concessione e l'applicazione del relativo canone di concessione, disciplinati dal presente Regolamento, sono riservate al giudice ordinario.

Articolo 36
- RISERVATEZZA DEI DATI -

1. Tutti i dati di cui gli uffici verranno a conoscenza nell'espletamento della loro attività verranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

1. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente, in sede di prima applicazione, sulla base dei criteri individuati dall'art. 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

2. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova disciplina.

Articolo 38
- DISPOSIZIONI FINALI -

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

4. Il presente regolamento recepisce ogni disposizione legislativa in ordine all'introduzione della moneta unica come previsto nel Piano di Adozione dell'Euro nella Pubblica Amministrazione.

5. Tutte le modificazioni alla legislazione vigente in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche si vogliono automaticamente acquisite, salvo specifica regolamentazione da parte dell'Amministrazione Comunale medesima.